

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

PROGETTO SULLA MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, all'esito di una riunione cui sono stati invitati tutti i Presidenti di sezione del Tribunale di Milano ¹, propone il seguente progetto volto a sperimentare e monitorare la **mediazione demandata dal giudice** prevista dal secondo comma dell'**art. 5 del D.lgs. 28/2010**, secondo cui:

Il giudice, anche in sede d'appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Il progetto nasce:

- dalla riflessione (finora teorica) sulla utilità del ricorso alla mediazione demandata per la definizione di quei procedimenti nei quali la mediazione non sia (o non sia più, come oggi dopo la pronuncia della Corte costituzionale) "obbligatoria" ma appaia opportuna per la natura della controversia e/o per i rapporti di "vicinanza" tra i litiganti, i quali potrebbero essere interessati a raggiungere un accordo che consenta loro di proseguire nella relazione piuttosto che a moltiplicare le liti che la riguardano;
- dalla opportunità di sottoporre l'istituto (finora utilizzato solo sporadicamente presso il Tribunale di Milano) a una verifica specifica, attraverso il monitoraggio degli esiti e con la collaborazione della Camera di Commercio di Milano per il supporto informatico.

¹ L'incontro si è tenuto il 22 novembre scorso e ad esso hanno partecipato:

- per la sezione IV civile la presidente VALLESCURA,
- per la sezione V civile la presidente MIGLIACCIO,
- per la sezione VI civile la presidente COSENTINI,
- per la sezione VII civile la dr. ANTENORE,
- per la sezione X civile il dr. SPERA,
- per la sezione XI civile il presidente SARESELLA,
- per la sezione XII civile la presidente PADOVA,
- per la s.s.i.A la presidente TAVASSI,
- per la s.s.i.B la presidente RIVA CRUGNOLA.

Il progetto è articolato come segue:

- 1) la sperimentazione avrà ad oggetto **le cause caratterizzate da rapporti di vicinanza tra le parti per motivi di parentela, di amicizia, di vicinato, condominio o comunque per motivi legati all'esistenza di una relazione di una certa durata, anche di tipo commerciale, negoziale o societario**, ovvero **altre cause la cui natura consigli di ricorrere all'istituto** (ad esempio: cause nella quali la possibilità di un accordo tra le parti richieda complesse negoziazioni in tema di dare/avere ovvero quantificazione forfettarie);
- 2) ove lo ritengano opportuno, in tal genere di cause **i giudici del Tribunale di Milano** inviteranno le parti a procedere alla mediazione seguendo le seguenti **linee guida**:
 - a) dopo la formulazione, a verbale, dell'invito, il termine per la presentazione della domanda di mediazione sarà assegnato solo se tutte le parti manifestano la loro adesione nella stessa udienza o in udienza successiva fissata *ad hoc*: l'adesione potrà essere espressa anche dai difensori in udienza;
 - b) la scelta dell'Organismo di mediazione sarà rimessa all'accordo delle parti ovvero alla iniziativa "della parte più diligente" (ex art.4 dlgs n.28/2010 sarà quindi competente l'Organismo scelto per primo); il giudice non darà alcuna indicazione relativa alla scelta dell'Organismo;
 - c) la scelta di aderire o meno all'invito del giudice non avrà alcuna influenza sul regolamento delle spese di causa;
 - d) l'invito alla mediazione sarà formulato preferibilmente alla prima udienza ex art.183 cpc, previa valutazione sulla opportunità alternativa di disporre la comparizione personale delle parti per esperire il tentativo di conciliazione ex art.185 cpc: l'udienza successiva, nel caso di invito alla mediazione accolto da entrambe le parti, sarà fissata in modo da tener conto della durata massima di quattro mesi del procedimento di mediazione prevista dall'art.6 dlgs n.28/2010 e con espressa previsione di riserva di ogni altro provvedimento, in particolare i termini ex art.183 cpc sesto comma, dovendo essere assegnati, in caso di insuccesso del tentativo di mediazione, solo con decorrenza dalla udienza successiva;
 - e) le parti si impegnano a rispettare il principio di riservatezza del procedimento di mediazione, secondo le norme vigenti;
 - f) nell'ambito del tentativo di conciliazione giudiziale ex art.185 cpc, il giudice potrà invitare le parti a ricorrere alla mediazione ove valuti l'opportunità che il tentativo prosegua dinanzi al mediatore, in relazione alla natura della controversia, alla necessità di sessioni plurime o per altri motivi: in tal caso il giudice rinvierà la causa ad altra successiva udienza per consentire lo svolgimento della procedura di mediazione, nei modi e con le conseguenze di cui al punto d);
 - g) qualora lo ritenga compatibile con il proprio ruolo, il Giudice potrà rinviare le cause nelle quali è stato accolto l'invito alla mediazione in apposita udienza o fasce orarie dedicate a verificare l'esito della mediazione, anche al fine di facilitare il monitoraggio dell'esperienza;

h) in tutti i casi in cui venga raggiunto un accordo in sede stragiudiziale successivamente alla pendenza della lite, le parti potranno decidere di abbandonare la lite oppure richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto dell'accordo raggiunto: in entrambi i casi, il verbale di conciliazione redatto in sede stragiudiziale avrà valore di titolo esecutivo, a seguito di apposita omologazione, se documentato nel verbale del procedimento di mediazione (art. 12, secondo comma dlgs n.28/2010), oppure qualora l'accordo venga riprodotto nelle forme previste dall'art. 474, 2° comma, n. 2 e 3 cpc nei limiti indicati da tale norma;

3) La sperimentazione ha la durata di **un anno** a partire **dal 1° gennaio 2013**. Al termine del 2013 i dati raccolti saranno elaborati e diffusi al fine di modificare e migliorare il progetto, nella prospettiva di diffondere la cultura della mediazione e garantire il miglior raccordo tra mediazione e processo al fine di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale;

4) i giudici che aderiscono alla sperimentazione indicheranno i dati rilevanti compilando elettronicamente il modulo ² cui si accede tramite *link* ³, che verrà trasmesso via *e-mail* a tutti i giudici del Tribunale di Milano;

5) durante la sperimentazione saranno promossi periodici **incontri tra magistrati, avvocati, mediatori e rappresentanti degli Organismi** per l'approfondimento delle tematiche relative alla mediazione su invito del giudice e l'analisi delle questioni che si porranno.

Milano, 10 dicembre 2012.

l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano

allegato modulo di monitoraggio

² Vedi allegato in calce.

³ Il *link* rinvia a apposito spazio *on line* che sarà gestito dalla Camera di commercio di Milano, anche per la elaborazione dei dati di monitoraggio.